



STATUTO



Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Legge n. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<HANUMAN ONLUS ETS>> Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», sino alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione dovrà aggiungere alla denominazione "HANUMAN" l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS", e dovrà farne uso nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione ha Sede Legale in: Via Vaghetto, 11 - 37030 Vago di Lavagno (Vr).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia ed all'estero.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di sostegno e aiuto a persone in territori dei Paesi in via di sviluppo. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- **Let.t.i** art.5 D.lgs 117/17 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse associatile, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Let.t.n** art. 5 D.lgs 117/17 cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.
- **Let.t.u** art. 5 D.lgs 117/17 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.



Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- assistenza a favore di minori, anche emancipati, disagiati o comunque in stato di difficoltà;
- invio di cibo, vestiti, medicine, farmaci ed in generale di altri beni di prima necessità;
- aiuto, anche economico, alla realizzazione di strutture indispensabili per la crescita e l'educazione di ogni bambino, quali ospedali e scuole;
- aiuto attraverso una maggiore informazione della associatività civile, alla lotta allo sfruttamento dei minori in ogni parte del mondo;
- promozione di una cultura di pace e di solidarietà anche attraverso iniziative di sensibilizzazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle riportate, ad eccezione delle attività connesse sino alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Essa opera nel territorio nazionale, in particolare in Veneto, in ambito internazionale, in particolare in Nepal.

Art. 4 - Associati - Criteri di Ammissione e di Esclusione

4.1 - Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4.2 - Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

4.3 - L'ammissione dell'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione, mediante comunicazione in forma scritta indirizzata al Presidente presso la sede dell'Associazione. Le quote non sono trasferibili.

4.4 - L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below.

4.5 - Gli associati recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4.6 - Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale.

4.7 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità d'appello entro 30 gg. all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 5 - Associati - Diritti e Doveri

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno 5 giorni nel libro degli associati;
- *prendere visione dei libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che darà risposta motivata entro 30 gg;*
- ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 6 - Qualità di Volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo al superamento dei limiti di cui all'art. 30 D.lgs 117/17;
- l'Organo di Revisione al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.lgs 117/17.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Stacchi', 'Vub', and 'BGG'.

Art. 8 – Assemblea

8.1 – L'assemblea è costituita da tutti gli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo Scioglimento dell'organizzazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Essa:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.2 – L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

8.3 – L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto degli associati.

8.4 – All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio associativo.

8.5 – L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina dei componenti dell'Organo di controllo e di revisione;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

8.6 – Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera o a mezzo e-mail, spedite a ciascun associato al recapito risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

8.7 – Hanno diritto a partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati che risultano iscritti a libro associati da almeno 5 giorni e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

8.8 – Ogni associato ha diritto ad un voto.

8.9 – Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o degli Organi di revisione e di controllo, ove previsti, conferendo ad esso delega scritta.

8.10 – Nessun associato può rappresentare più di tre associati.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: The name "Giacchi" written vertically.
- Bottom: Another signature, possibly "Boschi".

8.11 - In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.12 - Le deliberazioni in modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.13 - La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

9.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri.

9.2 - Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, i suoi membri sono rieleggibili e nella prima edizione vengono scelti tra gli associati fondatori.

9.3 - Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede a nominare il Presidente.

9.4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con scadenza almeno semestrale o, quando lo ritiene opportuno per validi motivi, su richiesta di almeno due consiglieri. Per la validità delle sue delibere occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

9.5 - Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

9.6 - Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

9.7 - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato, resterà in carica fino alla successiva Assemblea.

9.8 - Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente, tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione, potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

9.9 - In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, predispone il bilancio d'esercizio e la sua relazione annuale sull'esercizio di gestione.

Art. 10 - Presidente

10.1 - Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

10.2 - Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno diritto di chiederne a loro spese estratti.

10.3 - Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità e tenendo un libro cassa.

10.4 - Il Presidente svolge le funzioni indicate ai punti 10.1, 10.2, 10.3 avvalendosi all'occorrenza della collaborazione di altro componente del Consiglio Direttivo da lui incaricato.



[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Art. 11 – Organo di Controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un Revisore Contabile iscritto nel relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità associativi;
- attesta che il bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Art. 12 – Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un Revisore Contabile iscritto nel relativo registro.

Art. 13 – Libri Sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura solo sino alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, per l'Associazione rimane vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 D.lgs 117/178.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse solo sino alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

Art. 16 – Esercizi associativi e Bilancio

16.1 – L'esercizio associativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 – Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

16.3 – La bozza del bilancio nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva ed il bilancio dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Art. 17 – Scioglimento

17.1 – L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria.

17.2 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sino alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Art. 18 – Norme applicabili

18.1 - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

18.2 - A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

18.3 - L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

18.4 - Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.


LeSuph





